

Concordato preventivo - approvazione – omologazione

Giudizio di omologazione - Creditore dissenziente illegittimamente pretermesso - Reclamo - Legittimazione - Sussistenza.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 19981 del 17/07/2025 (Rv. 675242 - 01) Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, il creditore dissenziente - al quale non sia stato notificato il decreto di formale apertura del procedimento, a norma dell'art. 180, comma 1, l.fall. - è legittimato a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione, pur se pronunciato senza opposizioni e purché non sia ancora divenuto cosa giudicata, al solo fine di denunciare le violazioni della legge processuale che gli hanno impedito di partecipare al precedente grado innanzi al tribunale.